

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3027 di venerdì 15 febbraio 2013

Amianto: obbligo di invio della relazione annuale sulla attività svolta

Entro il 28 febbraio le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o svolgono attività di smaltimento o di bonifica, devono inviare la relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente: la normativa e il modello da utilizzare.

Brescia, 15 Feb - Le imprese che "utilizzano amianto, direttamente od indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto" devono inviare entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione annuale sulla attività svolta nell'anno precedente, compilata su apposito modulo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30034] ?#>

La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa.

In tale relazione devono essere indicati:

- ? i tipi, le caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti di amianto prodotti dalle ditte autorizzate impegnate nell'attività di smaltimento o di bonifica;
- ? le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti
- ? le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

L'omissione dell'obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.

Tale relazione deve contenere le informazioni prescritte dall'art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27.3.93 n. 257 in argomento e deve essere redatta secondo il fac-simile di cui alla Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

- a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;*
- b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;*
- c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;*
- d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.*

Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui nel proprio ambiente di lavoro sia presente materiale contenente amianto (coperture in eternit, pavimenti in linoleum-vinil-amianto, coibentazioni, ecc.) per la cui semplice detenzione non è necessaria la comunicazione entro il 28 febbraio, **il datore di lavoro deve comunque verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso**, conformemente a quanto prescrive il D.M. 6 settembre 1994 al punto 4a dell'allegato:

4 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - procedure per le attività di custodia di manutenzione

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

4a) Programma di controllo

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà :

- *designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;*
- *tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;*
- *garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una semplice procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;*
- *fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;*
- *nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.*

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 - Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9 commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

Ministero della Sanità - Decreto 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Federica Gozzini



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it